



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

FRANCO DE STEFANO	Presidente
CRISTIANO VALLE	Consigliere
MARCO ROSSETTI	Consigliere
IRENE AMBROSI	Consigliere
PAOLO SPAZIANI	Consigliere - Rel.

Oggetto

Domanda del coniuge non debitore per la declaratoria di nullità del provvedimento di devoluzione al patrimonio dello Stato di immobile in comunione legale tra coniugi a seguito di esecuzione immobiliare esattoriale per obblazione tributaria dell'altro coniuge

Ud. 17/11/2022 CC

Cron.

R.G.N. 19758/2020

Ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 19758/2020 R.G.,

*proposto da*

(omissis) ; elettivamente domiciliata in (omissis)

presso lo Studio dell'Avvocato (omissis) ;

rappresentata e difesa dall'Avvocato (omissis) , in virtù di procura

in calce al ricorso;

**- ricorrente -**

*nei confronti di*

**AGENZIA DEL DEMANIO;**

**- intimata -**

per la cassazione della sentenza n. 366/2019 della CORTE d'APPELLO di CAMPOBASSO, depositata il 7 novembre 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 novembre 2022 dal Consigliere Relatore, Paolo SPAZIANI;

**FATTI DI CAUSA**



**1.** Con provvedimento del 23 settembre 1998, all'esito di una procedura di esecuzione immobiliare esattoriale promossa per mancato adempimento di un'obbligazione tributaria da parte di (omissis) , fu devoluto al patrimonio dello Stato un immobile sottoposto al regime di comunione legale tra coniugi esistente tra il debitore tributario e (omissis) , e da loro adibito ad abitazione familiare.

**2.** (omissis) , ottenuto l'accertamento giudiziale della comproprietà dell'immobile, nella misura del 50%, convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Campobasso, l'Agenzia del Demanio e la (omissis) s.p.a. (agente della riscossione dei tributi), chiedendo, in via principale, la declaratoria di nullità o la revoca del provvedimento di devoluzione dell'immobile staggito, oltre al risarcimento dei danni subiti, e, in via subordinata, la liquidazione della quota di proprietà dell'immobile medesimo e la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo corrispondente al relativo valore.

L'Agenzia del Demanio ottenne l'autorizzazione a chiamare in causa (omissis) (che rimase contumace) e propose nei suoi confronti, nonché, in via riconvenzionale, nei confronti di (omissis) , domanda di risarcimento del danno per occupazione abusiva dell'immobile devoluto al patrimonio dello Stato.

Il Tribunale di Isernia, adito in riassunzione dopo che quello di Campobasso si era dichiarato incompetente, dichiarò inammissibile la domanda principale della sig.ra (omissis) e accolse quella subordinata nei confronti dell'Agenzia del Demanio, condannandola al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di Euro 27.544,37 corrispondente al valore della quota del 50% di proprietà dell'immobile espropriato; rigettò, inoltre la domanda risarcitoria proposta dall'Agenzia del Demanio.

**3.** Con sentenza 7 novembre 2019, n. 366, la Corte d'appello di Campobasso (adita con impugnazione principale dall'Agenzia del Demanio e con impugnazione incidentale da (omissis) ) – dopo



aver escluso il litisconsorzio necessario con (omissis) s.p.a. (società  
succeduta alla (omissis) ) non ritualmente evocata nel giudizio  
di appello, rispetto alla quale doveva ritenersi passata in giudicato la  
pronuncia di primo grado; e dopo aver rilevato la nullità del rapporto  
processuale relativo a (omissis) (per mancata notifica al chiamato  
dell'atto di riassunzione dinanzi al Tribunale di Isernia) con rimessione  
della relativa causa al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ. – ha  
rigettato l'appello incidentale ed ha parzialmente accolto quello  
principale, condannando l'Agenzia del Demanio a pagare a (omissis)  
la minor somma di Euro 13.772,20, oltre interessi dal 23  
settembre 1998 al saldo.

La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:

**I-** in base alla giurisprudenza di legittimità (sono state citate la  
pronuncia n. 6575 del 2013 di questa Corte e le successive conformi),  
la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi  
comporta che l'espropriazione, per debiti personali di uno solo dei  
coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il  
bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della  
comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua  
vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà  
della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore  
di questo, in caso di assegnazione;

**II-** di conseguenza, stante l'impossibilità di ricostruire il coniuge  
non debitore come proprietario esclusivo di una parte, anche solo  
ideale, del bene aggredito esecutivamente, doveva ritenersi infondato  
l'appello incidentale della sig.ra (omissis) , con il quale era stato  
lamentato il mancato accoglimento della domanda di annullamento o  
nullità o di revoca del decreto di alienazione dell'immobile, nonché di  
risarcimento del danno da esso conseguente;

**III-** al contrario, mentre doveva reputarsi inammissibile il motivo  
di appello principale della Agenzia con cui era stato censurato il



mancato accoglimento della domanda risarcitoria per occupazione *sine titulo*, si profilava, invece, fondato il diverso motivo con cui era stata dedotta l'eccessiva quantificazione del valore della quota del 50% dell'immobile staggito spettante alla sig. (omissis); tale quota, infatti, era stata liquidata dal Tribunale nella somma di Euro 27.544,37, sull'erroneo presupposto che il valore dell'intero immobile fosse quello di Lire 106.666.668, ad esso attribuito dal giudice dell'esecuzione sulla base della stima effettuata dal consulente tecnico d'ufficio, mentre, invece, in base alla citata giurisprudenza di legittimità, avrebbe dovuto piuttosto farsi riferimento al valore della somma lorda ricavata dalla vendita del bene; di conseguenza, in accoglimento di tale motivo di appello principale, l'oggetto della condanna pronunciata dal primo giudice nei confronti dell'Agenzia del Demanio doveva essere quantitativamente ridotto alla somma di Euro 13.772,20;

**IV-** infine, la reciproca soccombenza giustificava la compensazione per la metà delle spese dei due gradi di giudizio, con condanna dell'Agenzia del Demanio a rimborsare alla (omissis) la residua metà.

**4.** Avverso la sentenza della Corte molisana propone ricorso per cassazione (omissis), sulla base di quattro motivi.

Non svolge difese l'Agenzia del Demanio.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art.380-*bis* 1 cod. proc. civ..

Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.

La ricorrente ha depositato memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**1.** Va, in via preliminare, rilevato il vizio della notifica del ricorso introduttivo, per essere stato lo stesso notificato all'Agenzia del Demanio presso la sede distrettuale dell'Avvocatura dello Stato di Campobasso anziché presso la sede dell'Avvocatura Generale dello Stato di Roma.



Peraltro, la circostanza che il ricorso stesso debba essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, come si sta per vedere, esclude la necessità di procedere al rinnovo dell'atto.

Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone, infatti, al giudice di evitare e impedire il compimento di attività processuali non giustificate dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio e dalla necessità di assicurare, ai soggetti nella cui sfera giuridica il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, le effettive garanzie di difesa e di partecipazione al processo in condizioni di reciproca parità.

Ne consegue che, in ipotesi di ricorso per cassazione inammissibile o infondato, risulta superfluo, quand'anche ne sussistano i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (tra le molte: Cass., Sez. U., 22/03/2010, n. 6826; Cass. 17/06/2013, n. 15106; Cass. 21/05/2018, n. 12515; Cass. 15/05/2020, n. 8980; da ultimo, Cass. 27/07/2022, n. 28479).

**1.1.** Con il primo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 2919 cod. civ., 555 e ss. cod. proc. civ., 87 d.P.R. n. 602 del 1973, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la ricorrente censura la decisione impugnata per avere respinto il suo appello incidentale e confermato il rigetto della sua domanda di rivendica formulata con richiesta di annullamento del provvedimento di devoluzione al patrimonio dello Stato dell'immobile soggetto ad esecuzione esattoriale.



La ricorrente sottolinea di essere estranea al debito erariale gravante sul coniuge (omissis) ; di essere invece proprietaria del 50% per cento dell'immobile illegittimamente alienato con l'esecuzione esattoriale; di avere già esperito senza esito l'opposizione di terzo all'esecuzione; sostiene, pertanto, di essere legittimata all'esercizio dell'azione di rivendica, in conformità ad un, ormai risalente, orientamento della giurisprudenza di legittimità (viene citata Cass. 17/05/2007, n. 11455).

**1.2.** Con il secondo motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 498, 555, 567, 599, 600, 601 e ss. cod. proc. civ. e del d.P.R. n. 602 del 1973, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la ricorrente censura la decisione impugnata per aver respinto l'appello incidentale da lei proposto e confermato il rigetto della sua domanda di annullamento o revoca del provvedimento di devoluzione al patrimonio dello Stato dell'immobile soggetto ad esecuzione esattoriale, non ostante la stessa fosse affetta da gravi vizi processuali, consistenti nell'omissione degli avvisi e degli adempimenti – disciplinati negli artt. 599-601 cod. proc. civ. – che avrebbero consentito la separazione della quota del comproprietario non debitore del cespite indiviso e la divisione dello stesso con sospensione dell'esecuzione immobiliare, nonché nella violazione delle disposizioni tributarie che avrebbero imposto di procedere preliminarmente ad una procedura esecutiva mobiliare e delle norme che attribuiscono al coniuge condebitore il diritto alla notificazione del pignoramento.

**1.3.** Con il terzo motivo (violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 191 e 194 e ss. cod. civ., nonché agli artt. 568 e 569 e ss. cod. proc. civ.) la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver parzialmente accolto l'appello principale



dell’Agenzia del Demanio, riducendone la condanna all’indennizzo per l’alienazione della sua quota, determinata, non già con riferimento al valore del bene, quale stimato dal perito nominato nella procedura esecutiva, ma con riferimento al ricavato lordo della vendita a seguito dei ribassi degli incanti succedutisi nella procedura medesima.

**2.** I primi tre motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente in ragione della reciproca connessione – sono inammissibili, ai sensi dell’art. 360-*bis* n. 1 cod. proc. civ., poiché la Corte d’appello ha deciso conformemente alla consolidata giurisprudenza di questa Corte e l’esame delle prospettate doglianze non offre elementi per mutare l’orientamento della stessa.

**2.1.** In primo luogo, diversamente da quanto sostenuto con il primo motivo di ricorso, deve escludersi che la domanda principale proposta da (omissis) rientrasse nel paradigma dell’azione di rivendicazione.

Al riguardo – premesso che l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento, risolvendosi in un accertamento di fatto, non è censurabile in sede di legittimità quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata (cfr. Cass. 26/06/2007, n. 14751; Cass. 09/09/2008, n. 22893; Cass. 06/05/2015, n. 9011) – va evidenziato che la Corte d’appello ha qualificato la domanda principale proposta dalla sig.ra (omissis), già dichiarata inammissibile dal giudice di primo grado, come domanda di declaratoria di nullità (o di annullamento) e revoca del decreto di trasferimento dell’immobile staggito, senza fare alcun riferimento al carattere recuperatorio, costituente criterio identificativo dell’azione petitoria, ai sensi dell’art. 948 cod. civ. (Cass. 14/04/2005, n. 7777; Cass. 16/06/2006, n. 13973); carattere, peraltro, nella fattispecie, smentito dall’incontrovertita circostanza che il bene oggetto dell’impugnato provvedimento di devoluzione non era nel possesso dell’ente convenuto, ma in quello dell’attrice, nei confronti





della quale era stata infatti proposta domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per occupazione *sine titulo*.

Del tutto fuori luogo, dunque, è il richiamo, contenuto nel primo motivo di ricorso, al precedente di questa Corte n. 11455 del 2007.

**2.2.** In secondo luogo, va evidenziato che la legittimazione a proporre, unitamente all'opposizione di terzo ex art. 619 cod. proc. civ., anche l'azione di rivendicazione nei confronti dell'aggiudicatario dopo la vendita e l'assegnazione, è stata riconosciuta da questa Corte al terzo che vanti un diritto reale sul bene immobile oggetto di esecuzione forzata (Cass. 13/11/2012, n. 19761), mentre, con riguardo alla peculiare fattispecie in cui il bene ricada nella comunione legale tra coniugi, è stato affermato lo specifico principio secondo il quale la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l'espropriazione, per debiti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all'atto della sua vendita od assegnazione e con diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso oppure del valore di questo, in caso di assegnazione (Cass. 14/03/2013, n. 6575).

Sulla base di tale principio, questa Corte non solo ha confermato che l'esecuzione sul bene ricadente nella comunione legale tra coniugi può avere ad oggetto il bene esclusivamente nella sua interezza e non per una inesistente quota della metà, ma ha ulteriormente specificato che, pur non essendo esclusa la legittimazione del coniuge non debitore ad esperire le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, nonché l'opposizione di terzo, tuttavia tali rimedi non possono essere da lui esperiti al fine di escludere dall'espropriazione una quota del bene in natura (Cass. 29/05/2015, n. 11175) ed ha ribadito che l'unico diritto





spettategli è quello di percepire, in sede di distribuzione, la metà del ricavato della vendita del bene, al lordo delle spese di procedura (Cass. 31/03/2016, n.6230).

Se da un lato, infatti, va ritenuto insussistente l'interesse del coniuge debitore a dedurre l'appartenenza del bene alla comunione legale (poiché, di regola, l'esecutato non ha interesse a dolersi dell'appartenenza del bene staggito ad altri od anche solo in parte ad altri), dall'altro lato va pure esclusa la legittimazione del coniuge non debitore a paralizzare o inficiare gli atti di disposizione del bene compiuti durante il processo di espropriazione, e quindi a rivendicare alcunché sulla base della deduzione di una pretesa di natura reale, potendo egli soltanto esercitare il diritto personale ad ottenere la metà (lorda, non potendo porsi a suo carico anche le spese di una liquidazione che già ha luogo contro la sua volontà) del controvalore del bene all'atto della distribuzione.

Questa Corte ha, inoltre, escluso l'applicabilità, alla fattispecie, del meccanismo processuale di cui agli artt. 599-601 cod. proc. civ., attesa la non configurabilità, nel bene oggetto di comunione legale tra coniugi, di una "quota", come parte ideale del bene staggito sulla quale si puntualizzi la proprietà esclusiva del singolo comunista (Cass. 31/03/2016, n. 6230, *cit.*).

I detti principi si sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità, la quale non solo ha reiteratamente riaffermato il principio – costituente la premessa generale delle implicazioni relative ai diritti spettanti al coniuge non debitore – secondo cui la comunione tra coniugi ha natura di comunione "senza quote" (cfr., ad es., Cass. 05/04/2017, n. 8803); ma ha anche puntualmente riaffermato che la rilevata natura comporta che l'espropriazione, per obbligazioni personali di uno solo dei coniugi, di uno o più beni in comunione abbia ad oggetto la "res" nella sua interezza e non per la metà o per una quota, traendone la conseguenza che, in ipotesi di divisione, è esclusa



l'applicabilità sia della disciplina sull'espropriazione dei beni indivisi (artt. 599 e ss. cod. proc. civ.) sia di quella contro il terzo non debitore (Cass. 24/01/2019, n. 2047).

Va, dunque, data continuità all'orientamento secondo il quale, per il debito di uno dei coniugi, correttamente è sottoposto ad esecuzione per l'intero il bene ricadente nella comunione legale con l'altro coniuge, con conseguente esclusione di ogni irritualità o illegittimità degli atti della procedura, fino al trasferimento del bene a terzi, non potendosi riconoscere al coniuge non debitore il diritto di caducare tali atti, né quello di ottenere la separazione di parti o quote del bene staggito o di conseguire dalla procedura esiti diversi dalla vendita per l'intero, salva la corresponsione, in sede di distribuzione, della metà del ricavato lordo della vendita, dovuta in dipendenza dello scioglimento, limitatamente a quel bene, della comunione senza quote.

**3.** I motivi in esame vanno, pertanto, dichiarati inammissibili ai sensi dell'art. 360-*bis*, n. 1, cod. proc. civ..

**4.** Con il quarto motivo (violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 112, 116 cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver parzialmente compensato (nella misura della metà) le spese dei due gradi di giudizio, pur in presenza di una situazione di soccombenza da parte dell'Agenzia del Demanio.

**4.1.** Anche questo motivo è inammissibile ex art. 360-*bis* n. 1 cod. proc. civ., dovendo reputarsi assolutamente consolidata la giurisprudenza di legittimità sull'incensurabilità della statuizione di compensazione parziale delle spese, avuto riguardo all'evidente configurabilità di una fattispecie di soccombenza reciproca.

In definitiva, il ricorso proposto da (omissis) va dichiarato inammissibile.

**5.** Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendovi svolto difese l'Agenzia del Demanio.



**6.** Per il tenore della pronuncia va dato atto – ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell'impugnazione, se dovuto.

**P. Q. M.**

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il giorno 17 novembre 2022

**IL PRESIDENTE**  
**Franco DE STEFANO**

